

Prot. n. 43/A11
Roma, 13 gennaio 2022

Ai Componenti il Consiglio Generale
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

Oggetto: LEGGE 31 dicembre 2021, n. 234 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.* (G.U. n. 310 del 30.12.2021 - Suppl. Ordinario n. 49L)

Carissime/i,

com'è noto il 30 dicembre scorso, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Disegno di legge di Bilancio 2022, senza la possibilità di apportare modifiche al testo discusso e approvato nei giorni precedenti dal Senato della Repubblica.

Il provvedimento legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre ed è in vigore dal 1° gennaio 2022. Esso si compone di 22 articoli, (il primo di 1013 commi), comprendenti una serie di interventi per circa 32 miliardi di euro: la cifra più consistente viene impiegata per una **riduzione del carico fiscale** che, considerando le somme già stanziare lo scorso anno a tale scopo, può contare su 8 miliardi.

In questa sede si procederà preliminarmente all'esame delle specifiche misure che attengono ai settori dell'Università e dell'Afam, richiamando, peraltro le disposizioni recate dal c.d. mille proroghe approvato con il **Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228**.

Si evidenzieranno, di seguito, anche le ulteriori misure di interesse generale.

SETTORE UNIVERSITA'

Fondo per le attività sportive universitarie (Art.1, comma 188)

Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, la dotazione finanziaria di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.

Incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario: 2. 445 milioni di euro fino a al 2026 (Art. 1, comma 297)

Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:

a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 **destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università**, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli *standard* europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento

b) **50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali** in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo.

Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Incremento di 2 milioni di euro a favore degli studenti fuori sede (Art.1, comma 298)

Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle università.

Potenziamento della rete di connessione nelle Università (Art.1, comma 299)

Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: «Non» è soppressa e dopo le parole: « attrezzature tecniche o informatiche» sono aggiunte le seguenti: «È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di *provider* o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».

Incremento di 2 milioni di euro per i collegi universitari accreditati (Art.1, comma 300)

Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.

Incremento di 8 milioni di euro del 2022-2023 del fondo perequativo a favore delle università non statali del Sud (Art.1, comma 301)

Al fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è assegnata una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Incentivazione Programma Erasmus (Art.1, comma 306)

Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,2023 e 2024 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE nella sua qualità di Agenzia nazionale Erasmus+.

Incentivazione agli studenti stranieri (Art.1, comma 307)

Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o *post*-universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a favore dell'associazione Uni-Italia.

Fondo per la diffusione della legalità (Art.1, commi 774-778)

Al fine di favorire attività seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il Fondo per la diffusione della cultura della legalità. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinato alle università statali italiane per le diverse attività. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna università statale, nonché le linee guida per la relativa organizzazione. Entro novanta giorni dall'approvazione del citato decreto, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di

1 milione di euro per l'anno 2022, destinate alle università statali che presentino uno o più progetti. Le università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

Proroghe assunzioni (art. 1 Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, cd mille proroghe)

Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le università è prorogato al 31 dicembre 2022.

SETTORE AFAM

Potenziamento della rete di connessione (Art.1, comma 299)

Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non » è soppressa e dopo le parole: « attrezzature tecniche o informatiche » sono aggiunte le seguenti: « È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di *provider* o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».

Compensi e indennità ai componenti degli organismi (Art. 1, comma 303)

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente: « 342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni ».

304. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Risorse per incrementi di organico Afam compresi quelli per la statizzazione (Art.1, comma 308)

All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 19,5 milioni »; b) dopo le parole: « tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Risorse per il funzionamento didattico-amministrativo (Art.1, comma 309)

Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni è autorizzata la spesa di **8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022**, ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo.

Proroghe delle graduatorie Nazionali (art. 6 Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, cd mille proroghe)

La validità delle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, costituite ai sensi della legge 8 novembre 2013, n. 128 sono prorogate all'anno accademico 2022-2023». Come pure la programmazione e il reclutamento del personale sono prorogati all'anno accademico 2023/2024

MISURE COMUNI PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Incremento risorse per il trattamento accessorio (Art. 1, commi 604-606)

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di

una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine viene destinata la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il personale docente.

Risorse per il rinnovo dei contratti 2022-2024 (Art.1, comma 609-611)

Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in **310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, **dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022**. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da

destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Tali misure si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Risorse per la riforma degli ordinamenti professionali (art,1, comma 612)

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di **95 milioni di euro** comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di **una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale**. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.

Formazione digitale dei dipendenti della pa (Art.1, comma 613)

Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Riduzione carico fiscale Aliquote Irpef (Art. 1, comma 2)

Sono state ridotte da 5 a 4 le aliquote Irpef nella manovra 2022, ma tra le novità compare anche la rimodulazione delle detrazioni, l'introduzione di uno sconto sui contributi previdenziali, la soppressione dell'Irap per le ditte individuali. Le aliquote dell'imposta sulle persone fisiche sono state così individuate:

23% sui redditi fino a 15 mila euro;

25% sullo scaglione tra 15 mila e 28mila euro;

35% tra 28 mila e 50 mila

43% sui redditi maggiori.

Per i redditi fino a 15mila euro permane il bonus di 100 euro introdotto dal Governo Renzi. Le detrazioni si vanificano oltre 50 mila euro di reddito.

Sconto contributi previdenziali (Art.1, comma 121)

La manovra contempla uno sconto sui contributi previdenziali attraverso il taglio di 0,8 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile fino a 35mila euro annui.

Iva ridotta sulle utenze del gas (Art.1, commi 506-508)

Nella finalità di neutralizzare il rincaro delle bollette dell'energia, la manovra ha stanziato 3,8 miliardi di aiuti, a cui si somma la riduzione al 5% dell'Iva sulle utenze gas di famiglie e imprese. Annullamento delle aliquote relative agli oneri di sistema.

Superbonus (Art.1, comma 28)

Viene confermato per l'anno 2022 il Superbonus sulle abitazioni unifamiliari, sopprimendo i riferimenti a limiti di Isee, all'abitazione principale e ai termini di comunicazione Cila. Permane il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% alla data del 30 giugno 2022. Prolungato il Superbonus per impianti fotovoltaici e l'installazione di colonnine di ricarica auto. Duplicato il bonus mobili, col tetto di spesa detraibile elevato a 10.000 euro.

Bonus Facciate (Art. 1, comma 28)

È stata ridotta la percentuale del bonus facciate al 60%. Confermata, per tutto il 2022, l'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua.

Pensione a quota 102 (Art.1, comma 87)

La novità più importante è il superamento di Quota 100 che diventa Quota 102, ma solo per un anno. Con Quota 102 nel 2022 sarà possibile andare in pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Il diritto, se conseguito entro il 31 dicembre 2022, potrà essere esercitato anche successivamente. Si tratta di una misura-ponte in attesa che venga definita una soluzione più strutturale e stabile per gli anni successivi.

Ape sociale (Art.1, commi 91-93)

I docenti di scuola primaria e pre-primaria, i tecnici della salute, i magazzinieri, le professioni qualificati nei servizi sanitari e sociali, gli estetisti, le professioni qualificate nei servizi personali, gli artigiani, gli operai specializzati, gli agricoltori, i conduttori d'impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali, operatori d'impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli, ma anche edili e ceramisti (per queste due ultime categorie sono previsti 32 anni di contributi e 63 anni anagrafici) potranno accedere all'Ape. La manovra ha così implementato le categorie dei lavoratori che possono usufruire dell'Ape sociale, ovvero l'anticipo pensionistico per i lavori usuranti. Per tutto l'anno 2022 le nuove categorie professionali individuate dal testo saranno legittimate a lasciare il lavoro a 63 anni, a

condizione di aver maturato 36 anni di contributi (30 se disoccupati, disabili o caregiver), beneficiando di un assegno fino a 1.500 euro lordi, fino al periodo di conseguimento degli ordinari requisiti di pensionamento.

Anno europeo dei giovani (Art.1, comma 156)

Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lo stesso anno, orientata alla realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo.

Aiuti per donne e giovani (Art.1, comma 148)

Sono stanziati 5 milioni di euro è l'importo destinato a rifinanziare il "reddito di libertà", altri 5 milioni andranno in favore di centri antiviolenza e case rifugio, 2 milioni destinati al recupero degli uomini maltrattanti. Previsti sgravi fiscali per i datori di lavoro che assumono under 36 al Sud e neomamme (in via sperimentale, per il 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro, e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), mentre lo sgravio contributivo è al 100% per le piccole medie imprese che stipulano contratti di apprendistato di primo livello con giovani under 25. Mutui agevolati per under 36 e giovani coppie, da accendere per l'acquisto della prima casa.

Disturbi alimentari e spettro autistico (Art.1, comma 182)

Sono stanziati 25 milioni saranno destinati a istituire un fondo destinato al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. I disturbi alimentari entreranno a pieno titolo nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza). Rifinanziato, con 27 milioni di euro, il fondo destinato alla cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Bonus tv e decoder (Art. 1, comma 480)

Rifinanziamento di 68 milioni di euro del bonus tv e decoder per tutto il 2022. I pensionati over 70 con trattamento pensionistico inferiore ai 20.000 euro, che vantano il diritto al bonus, potranno ricevere tv e decoder nella propria abitazione.

Per quanto attiene alle altre misure generali contenute nel decreto mille proroghe (Decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021) si ricorda che sono prorogate le seguenti disposizioni di cui all'art. 1:

- la proroga **al 31 marzo 2022** della scadenza per l'emanazione di uno più decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono individuati e

abrogati gli adempimenti relativi ai vari documenti programmatici assorbiti dal **Piano integrato di attività e organizzazione** (PIAO), com'è noto, introdotto dal Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

- come pure si è disposto che **entro il 31 marzo 2022** con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato un **Piano tipo**, quale strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche;
- in sede di prima applicazione il Piano sarà adottato entro il **30 aprile 2022** e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In questa sede non si esprimono valutazioni politiche sulle misure generali, rinviando a tal riguardo ai documenti informativi confederali.

Tuttavia non possiamo nascondere grande soddisfazione per gli interventi adottati dal Governo per quanto attiene ai settori Università e AFAM.

Per l'Università, infatti, sono state accolte le proposte avanzate dalla scrivente Segreteria nel corso degli ultimi anni e precisamente, un incremento del FFO strutturale che compensa quasi interamente i tagli lineari avuti dal 2010 destinando queste risorse aggiuntive al reclutamento straordinario di nuovo personale prevalentemente nel corso del prossimo triennio, che consentirà un incremento di circa 2000 professori, migliaia di ricercatori di tipo b) e circa 4000 unità di tecnici-amministrativi, categoria che più di tutte ha risentito della compressione degli organici a causa del blocco del Turn Over.

Ma dobbiamo dare atto alla Ministra Messa e al Governo di aver ascoltato la scrivente Segreteria anche per quanto attiene al finanziamento aggiuntivo per la contrattazione di 50 milioni di euro destinati all'incremento delle retribuzioni che consentiranno di ridurre il gap stipendiale tra le retribuzioni medie del personale tecnico amministrativo e quelle degli altri settori del pubblico impiego già a partire dal 2022. Un significativo risultato che premia l'impegno e valorizza le lavoratrici e i lavoratori dell'Università specie con riferimento al lavoro prodotto negli ultimi anni e a quello che il personale sarà chiamato a garantire nel prossimo futuro rispetto agli obiettivi di settore che saranno individuati dal Ministero nell'ambito dei provvedimenti che definiranno i criteri di riparto delle suddette risorse aggiuntive.

Analogo discorso può essere fatto per l'AFAM per il quale si conferma l'attenzione del Governo e del Parlamento prevedendo incrementi di risorse per l'ampliamenti degli organici, compresi quelli contemplati dal processo di statizzazione degli Istituti pareggiati, per il funzionamento delle strutture didattico-amministrativo, oltre alla proroga delle graduatorie nazionali e

all'estensione al Settore delle altre misure previste in generale per il pubblico impiego.


Una Legge di Bilancio che rispetto al testo presentato nel mese di ottobre u.s. ha avuto notevoli miglioramenti su molti fronti anche grazie all'impegno della CISL ed in primis del Segretario Generale confederale, Luigi Sbarra, che non ha mai abbandonato i tavoli di confronto arricchendo il confronto politico con quello che di meglio ha la CISL: la proposta.

Sono stati portati a casa numerosi risultati senza il ricorso alla piazza anche assumendo posizioni che hanno portato la CISL a distinguersi dagli altri. I risultati prodotti premiano la responsabile azione assunta dalla nostra Confederazione e, nel nostro piccolo, dalla nostra Federazione.

Naturalmente seguiremo con attenzione la fase della decretazione attuativa delle suddette misure, come sempre informandovi tempestivamente.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)



N.B.

Per la consultazione dei testi completi (Legge Bilancio e Milleproroghe) si rimanda al nostro sito: www.cisluniversita.it